

**DECRETO N. 614 DEL 30/04/2026
DEL DIRETTORE GENERALE**

OGGETTO: PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 2 SUB INVESTIMENTO 2.2 B - SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO - CORSO DI FORMAZIONE IN INFEZIONI OSPEDALIERE (CUP E67H23001260006) - ACQUISTO DI N. 3 TABLET OCCORRENTI ALLA STRUTTURA DI FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che con decreto n. 993 del 05/09/2025 si è preso atto delle risorse “PNRR Missione 6 Componente 2 Sub Investimento 2.2. b – Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema Sanitario – corso di formazione in infezioni ospedaliere” assegnate da Regione Lombardia all’ASST di Mantova con in Decreto della Direzione Generale Welfare n. 19412 del 29/11/2023;

- che la dott.ssa Antonella Mari, Responsabile Formazione Aziendale, RUP per l’intervento in parola (CUP E67H23001260006), con richiesta conservata in atti, ha chiesto l’acquisto di n. 3 Tablet mediante utilizzo delle risorse sopra citate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell’art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario da ultimo adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 per l’anno 2026 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l’obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA e Consip SpA ai sensi dell’art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l’espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per

approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.a. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018 adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I;

DATO ATTO della definizione di “affidamento diretto” di cui all’art. 3 dell’ All.to I.1 del citato D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest’ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all’art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all’art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.Lgs n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:

- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni non è neppure prescritto l’obbligo di richiedere preventivi;
- l’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;
- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall’art. 50 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del contraente diretto;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;
- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta fornitura, non è accertabile l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche;

DATO ATTO quindi che:

- in data 27/04/2026 si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;
- è stata invitata a presentare offerta la ditta E3 Elettronica di Eoli Alessandro e Nicola Snc di Castiglione delle Stiviere;

CONSIDERATO che entro il termine ultimo e perentorio previsto per la presentazione dell'offerta la ditta E3 Elettronica di Eoli Alessandro e Nicola Snc ha presentato offerta per un importo pari a complessivi € 690,00 Iva esclusa;

TENUTO CONTO che la dott.ssa Antonella Mari, Responsabile Formazione Aziendale e R.U.P. per l'intervento in parola con nota in data 27/04/2026 ha dichiarato che le risorse sono sufficienti per sostenere la spesa di acquisto del materiale sopra citato;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla ditta offerente e accertata ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

PRECISATO che l'affidamento della fornitura viene effettuato, previa verifica dell'idoneità e della conformità alle caratteristiche tecniche richieste, con la valutazione espressa insindacabilmente da questa ASST sulla base di valutazioni che tengono conto sia dell'elemento economico che degli elementi tecnici;

CONSIDERATO che la ditta E3 Elettronica di Eoli Alessandro e Nicola Snc ha presentato offerta idonea a quanto richiesto;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento di n. 3 Tablet Acer modello Iconia V11 occorrenti alla Struttura di Formazione dell'ASST di Mantova a favore della ditta E3 Elettronica di Eoli Alessandro e Nicola Snc di Castiglione delle Stiviere (MN) per un importo pari a complessivi € 690,00 Iva esclusa;

DATO ATTO che:

- il dettaglio dei prezzi dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
- il costo complessivo della fornitura pari ad € 690,00 Iva esclusa (€ 841,80 Iva inclusa) viene conteggiato sul conto patrimoniale n. 30207015 del Bilancio 2026;
- la fornitura sarà finanziata mediante Fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito della PNRR Missione 6 Componente 2 Sub Investimento 2.2 B – Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Corso di formazione in infezioni ospedaliere di cui alla D.G.R. XI/6426 del 23.05.2022;

RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto Antonella Mari, Responsabile Formazione Aziendale, cui vengono demandati i compiti di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, è stato individuato nel Dott. Cesarino Panarelli, Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da COSTA NOEMI, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di assegnare la fornitura di n. 3 Tablet Acer modello Iconia V11 occorrenti alla Struttura di Formazione dell'ASST di Mantova a favore della ditta E3 Elettronica di Eoli Alessandro e Nicola Snc di Castiglione delle Stiviere (MN) per un importo pari a complessivi € 841,80 Iva inclusa;
2. di dare atto che:
 - il dettaglio dei prezzi dei prodotti offerti risulta specificato nel prospetto di aggiudicazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);
 - il costo complessivo della fornitura pari ad € 841,80 Iva inclusa viene conteggiato sul conto patrimoniale n. 30207015 del Bilancio 2026;
 - la fornitura sarà finanziata mediante Fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU nell'ambito della PNRR Missione 6 Componente 2 Sub Investimento 2.2 B – Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Corso di formazione in infezioni ospedaliere di cui alla D.G.R. XI/6426 del 23.05.2022;
3. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto Antonella Mari, Responsabile Formazione Aziendale, cui vengono demandati i compiti di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)